



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2018, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio e Carmine Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensiva,*

del provvedimento del 13/12/2017, notificato in data 26/01/2018, in forza del quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di Latina, ha disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente; della nota della Prefettura di Salerno inserita nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, non conosciuta, contenente un "ostativo" al rilascio del titolo abilitativo alla guida; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1) Con ricorso notificato a mezzo pec il 23 marzo 2018 e depositato il successivo 3 aprile il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione di Latina ha disposto, ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada, il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida "stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S.", in quanto la Prefettura di Salerno, in base alla documentazione in suo possesso relativa all'istante, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio del titolo.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 3, 7, 8, 9 e 10 bis legge n. 241 del 1990; art. 120 D.lgs. 285/1992) ed eccesso di potere:

I) Omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

II) Omessa specificazione degli elementi ostativi al rilascio del titolo;

III) Inapplicabilità della previsione del diniego della patente ai casi di reati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 120 Codice della Strada apportata dal c.d. "Pacchetto sicurezza" del 2009, in quanto, trattandosi di sanzione sostanzialmente penale, anch'essa deve rispettare le garanzie e i limiti della materia penale, e in particolare il divieto di applicazione retroattiva di norma penale in malam partem; Omessa considerazione che le condanne riguardanti il ricorrente hanno subito successivi provvedimenti tali da determinarne l'estinzione.

3) Con atto depositato il 27 aprile 2018, si sono costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, eccependo, con successiva memoria, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4) Alla pubblica udienza del 14 aprile 2021, la causa è stata riservata per la decisione.

5) In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'Amministrazione sostiene che il provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'art. 120 del Codice della strada, non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma e che dunque, alcuna discrezionalità può rinvenirsi nell'agire non autoritativo dell'Amministrazione preposta.

6) La tesi non è condivisibile ritenendo il Collegio che "il confine tra la cognizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario non passa per la natura vincolata o meno dei provvedimenti impugnati. Come si può dedurre dall'art. 31 comma 3 c.p.a., la giurisdizione amministrativa sussiste anche quando oggetto del giudizio sia un'attività vincolata (v. C.d.S. Sez. III 15 novembre 2016 n. 4723) e che occorre infatti valutare il problema della giurisdizione a partire dalla natura della funzione esercitata dall'amministrazione. Se sussiste una forma di potere (regolatorio, gestionale, certificatorio), la giurisdizione è indipendentemente dalla natura vincolata o meno dei provvedimenti adottati. Se un simile potere è assente, e dunque l'amministrazione non può aggiungere o togliere nulla a un diritto già previsto come tale da una norma di legge o da accordi tra le parti, subentra la giurisdizione ordinaria" (TAR Lombardia Brescia n. 1305/2017). 7) Nel caso di specie, quindi, la giurisdizione è del giudice amministrativo posto che l'Amministrazione ha esercitato un potere autoritativo sebbene vincolato.

8) Nel merito il ricorso è fondato.

9) Coglie nel segno la censura di difetto di motivazione del provvedimento per omessa indicazione – al di là del generico riferimento alla norma regolatrice della fattispecie – delle ragioni concrete per le quali l'istante è stato ritenuto privo dei requisiti morali.

10) E' noto, infatti, che l'obbligo motivazionale contenuto nell' art. 3, L. n. 241/1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale. Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l'iter logico seguito dall'Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell'esercizio del pubblico potere (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 15/09/2020, n. 3824).

11) Nel caso che ci occupa, però, l'Amministrazione non indica in alcun modo, neanche in termini sintetici, quali siano i precedenti penali in base ai quali è stato introdotto nel sistema "Postativo" al rilascio della patente ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Codice della Strada.

12) Peraltro, non può essere applicato neanche l'art. 21 octies della L. 241/90, come teorizzato dall'Amministrazione resistente, posto che questa, seppure compulsata dalla Sezione con l'ordinanza n. 254 dell'11 maggio 2018, non si è avvalsa della facoltà di integrazione postuma, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza "ogni qualvolta si tratti di atti di natura vincolata di cui all'art. 21 octies L. n. 241/1990, nei quali l'Amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11/03/2020, n.1112).

13) Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatte salve le successive determinazioni da parte dell'Amministrazione.

14) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 211/18 lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato

Condanna l'Amministrazione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Maria Bucchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Vinciguerra**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.